N° PAP-00927-2023

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 19/06/2023 al 04/07/2023

L'incaricato della pubblicazione
AZZURRA MANCUSO

CITTA' DI FISCIANO

PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 00040/2023 del 13/06/2023

OGGETTO:

Conferma Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2023.

Il giorno 13/06/2023 alle ore 18,35, con collegamento da remoto, in prima convocazione straordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

	PRESENTI	ASSENTI
VINCENZO SESSA	P	
ANTONIO PIERRI	P	
DOMENCO LANDI	P	
RITA GUACCI	P	
TERESA CITRO	P	
ANNAROSA SABBARESE	P	
MARIA GRAZIA VITALE	P	
NICOLA PRUDENTE	P	
FORTUNATO SICA	P	
CARMINE MARIA IANNONE	P	
MARCO NAPOLI	P	
ROSARIO PACIFICO	P	
GIUSEPPE SESSA	P	
GIOVANNI GIOIA	P	
ALFONSO CAVALIERE	P	
FRANCESCA ALIBERTI		A
GAETANO BARRA		A

Partecipa MATTEO FIMIANI - Segretario Generale
Presiede RITA GUACCI - Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio - RITA GUACCI - dato atto che la seduta è resa pubblica a mezzo diretta streaming ed accertato che sono soddisfatti i criteri e i principi di cui alla disciplina delle riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza stabilito con proprio decreto n. 1 del 30/12/2021, prot. n. 30237, adottato ai sensi dellart. 73 del D.L. n. 18/2020, verificato il numero legale, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Il Presidente introduce l'argomento n. 7 iscritto all'ordine del giorno.

Presenti: n. 15

Assenti: n. 2. Dott.ssa Francesca Aliberti, Ing. Gaetano Barra .

Sono presenti, altresì, in aula gli assessori: Dott.ssa Maria Grazia Farina, Ing. Nicola Ruggiero, Dott. Giovanni Scafuri, Dott.ssa D'Auria Teresa, Rag. Francesco Gioia.

Relaziona l'assessore rag. Francesco Gioa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Visto il vigente Regolamento comunale recante la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 07/05/2020;

Vista la Delibera di C.C. n. 37 del 07.05.2020 con cui sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2020, successivamente confermate per gli anni 2021 e 2022;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell' IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

- il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla

fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2021 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Preso atto che, per l'anno 2023, si intendono confermare le aliquote deliberate per l'anno 2020 e riconfermate per gli anni 2021 e 2022, così come di seguito riportate per le diverse tipologie:

Fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal comune	aliquota massima che può essere stabilita dal comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)	Aliquota adottata
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto	Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto	0,6%*
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto	0,98%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto	Esente
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto	0,00%

altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali Strumentali, fabbricati IACP)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	0,98%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	0,98%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto	Esente

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, in ogni caso, solo dopo l'adozione del suddetto decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante.

Considerato che, ad oggi, il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote immutate nell'anno 2021 e confermate per l'anno 2022;

Richiamato l'art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 che testualmente recita: "G*li enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000 dal Responsabile di Settore – Dott.ssa Clementina Pacileo;

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario – dott.ssa Anna Maria Anastasio;

ACQUISITO il verbale della I Commissione Consiliare agli atti;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, reso con verbale n. 69 del 12.06.2023;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri per come riportati nel resoconto del verbale di trascrizione della registrazione della seduta agli atti;

Con votazione resa con il sistema del voto palese per alzata di mano che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 15

Votanti n. 15

Astenuti n 0

Favorevoli n. 12

Contrari n. 3 Dott. Rosario Pacifico, Dott. Giuseppe Sessa, Dott. Giovanni Gioia Gruppo (Impegno e Trasparenza) ;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2. **di confermare** per l'anno 2023 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), determinandole come segue:

Fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal comune	aliquota massima che può essere stabilita dal comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)	Aliquota adottata

abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto	Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto	0,6%*
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto	0,98%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto	Esente
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto	0,00%
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali Strumentali, fabbricati IACP)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	0,98%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	0,98%

terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto	Esente

3. **di stabilire** la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

4. **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019;

5. **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2023 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;

6. **di diffondere** il presente atto tramite il sito istituzionale dell'Ente;

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Il CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa con il sistema del voto palese per alzata di mano che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 15

Votanti n. 15

Astenuti n 0

Favorevoli n. 12

Contrari n. 3 Dott. Rosario Pacifico, Dott. Giuseppe Sessa, Dott. Giovanni Gioia Gruppo (Impegno e Trasparenza)

D E L I B E R A

7. Di **RENDERE** stante l'urgenza, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.l.gs n. 267/2000.

CITTA' DI FISCIANO

Parere di regolarita' tecnica
per la Proposta di Delibera N° 00045/2023 del 06/06/2023.

Avente oggetto:

Conferma Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2023

Il Dirigente del Settore FISCIANO_SETTORE_ENTRATE esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

FISCIANO, 12/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

CITTA' DI FISCIANO

Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00045/2023 del 06/06/2023.

Avente oggetto:

Conferma Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2023

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Descrizione: Fatte salve eventuali modifiche da apportarsi in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

FISCIANO, 12/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale MATTEO FIMIANI che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Generale
MATTEO FIMIANI

Presidente del Consiglio
RITA GUACCI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Fisciano, 19/06/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 13/06/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Generale
MATTEO FIMIANI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....
in qualita' di .....
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00040/2023 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Fisciano, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

_____

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.